

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6185 del 20/11/2017
Oggetto	RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUE SOTTERRANEE AD INDUSTRIALE CON PROCEDURA ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO REGIONALE n.41/2001 IN COMUNE DI MISANO ADRIATICO (RN). PROCEDIMENTO RN06A0025/15RN01 - DITTA: UNICAL S.P.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6399 del 20/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno venti NOVEMBRE 2017 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUE SOTTERRANEE AD INDUSTRIALE CON PROCEDURA ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO REGIONALE n.41/2001 IN COMUNE DI MISANO ADRIATICO (RN).
PROCEDIMENTO RN06A0025/15RN01 - DITTA: UNICAL S.P.A.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge 7/08/1990 n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3, con particolare riferimento agli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001 n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 21 dicembre 2005;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, con particolare riferimento all'art. 51;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 del R.R. n. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna ;
- la Legge Regionale 30/4/2015 n. 2, con particolare riferimento all'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- le deliberazioni Regionali n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 2/2/2015, n. 1622 del 29/10/2015 ;

- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7 del 29/01/2016 con cui è stato conferito al Dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini.

PREMESSO:

- che con provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna – Sede di Rimini n. 7807 del 10/06/2014 è stata concessa alla Ditta UNICAL S.p.A. (P. IVA 07261250018) con sede in Comune di Casale Monferrato (AL) in Via Luigi Buzzi n. 6 la concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea, in Comune di Misano Adriatico (RN), da destinarsi ad uso "industriale" mediante un pozzo della profondità di 9,00 m. e diametro 1.000 mm. ubicato su terreno distinto al N.C.T. al foglio 4 particella 249 nella quantità massima di 3.500 m³/annui fino al 31/12/2015, ai sensi dell'art. 47 del Regolamento Regionale n. 41/2001 - **Procedimento RN06A0025**;
- che il Sig. Cangini Walter, in qualità di legale rappresentante della Ditta UNICAL S.p.A. (P. IVA 07261250018) con sede in Comune di Casale Monferrato (AL) in Via Luigi Buzzi n. 6, in data 16/11/2015, acquisita al prot. PG.2015.831820 del 17/11/2015, ha presentato istanza di rinnovo della suddetta concessione;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della suddetta istanza di rinnovo, da cui si evince che la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione rilasciato, per cui:

- a) il prelievo avviene mediante un pozzo esistente avente una profondità di 9,00 m. dal piano di campagna e del diametro 1.000 mm. equipaggiato con elettropompa sommersa di potenza pari a 0,3 Kw e portata massima di 0,40 l/s;
- b) la quantità d'acqua richiesta è pari a 3.500 m³/anno;
- c) non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

DATO ATTO:

- che l'istruttoria d'ufficio effettuata sull'istanza di rinnovo della concessione in oggetto ha consentito la verifica della rispondenza delle opere di captazione principali ed accessorie alla documentazione agli atti e alle condizioni della concessione originaria;
- che, ai sensi dell'art. 27 del R.R. n. 41/2001, non si è dato corso a pubblicazione né sono stati acquisiti agli atti nuovi pareri dell'Autorità di Bacino e della Provincia di Rimini, in quanto trattasi di domanda di rinnovo senza variazioni rispetto alla concessione precedente;

CONSIDERATO:

- che la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta né in aree della rete "Natura 2000" disciplinate dalla D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;
- che, per le caratteristiche sopra descritte, il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione ordinaria di cui all'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001;
- che la destinazione d'uso della risorsa idrica è assimilata per la definizione del canone, in base al comma 1, lettera c) dell'art. 152 della citata L.R. 3/99 e s.m.i., all'uso "industriale";

VALUTATA, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale;

STABILITO che il canone annuale per l'uso "industriale", calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e s.m.i. secondo gli aggiornamenti delle delibere regionali citate in premessa, è fissato in € **2.071,67** per l'anno 2017;

ACCERTATO CHE IL RICHIEDENTE:

- ha provveduto in data 13/11/2015 al versamento della somma di €. 87,00 a titolo di spese istruttorie, ai sensi delle D.G.R. n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015;
- ha provveduto in data 16/11/2017 al versamento dei canoni per le annualità 2016-2017 per la somma di €. 4.141,27, canoni determinati applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e s.m.i. secondo gli aggiornamenti delle delibere regionali citate in premessa e l'art.8 della L.R. 2/2015;
- ha provveduto in data 16/11/2017 al versamento della somma di €. 28,67 a titolo di integrazione del deposito cauzionale di €. 2.043,00 già versato in data 10/07/2014, ai sensi dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, a garanzia degli obblighi che il Concessionario viene ad assumere per effetto della concessione medesima, somma che, ove nulla osti, sarà restituita allo scadere della concessione medesima.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Gestione Demanio Idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Ing. Mauro Mastellari;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 6 del R.R. n. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014 per la durata di anni dieci fino alla data del 31/12/2025 sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Mastellari,

DETERMINA

1. di assentire alla Ditta UNICAL S.p.A con sede legale in Casale Monferrato Via Luigi Buzzi n. 6 (P.IVA 07261250018) il rinnovo della concessione ordinaria di derivazione di acqua pubblica sotterranea in Comune di Misano Adriatico (RN) destinata ad uso "industriale" mediante un pozzo della profondità di 9,00 m. e diametro 1.000 mm. ubicato su terreno distinto nel N.C.T. al foglio 4 particella 249 per la portata massima di 0,40 l/s e consumo annuo pari a 3.500 m³ - **Procedimento RN06A0025/15RN01**;
2. di approvare il disciplinare allegato alla presente determinazione, che verrà sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare;
3. di stabilire che il rinnovo della concessione di derivazione sia accordato fino alla data del **31.12.2025**, ai sensi dell'art. 21 del R.R. n. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014;
4. di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone relativo all'anno 2017 in €. 2.071,67, dando conto che il canone è stato versato in data 16/11/2017;

5. di stabilire che i canoni annuali successivi al 2017 saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
6. di fissare in € 2.071,67 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, dando atto che il medesimo è già stato versato e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
7. di assegnare il termine di **30 giorni**, decorrenti dalla notifica dell'atto, per la sottoscrizione del disciplinare ed il ritiro dell'atto;
8. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
9. di dare atto che questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
10. di notificare al Concessionario copia conforme del presente provvedimento;
11. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente;
12. di comunicare che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
13. di dare atto, infine, che ai sensi dell' art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933;

Dott. Stefano Renato de Donato
(Documento firmato digitalmente)

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale da un pozzo ubicato in Via Raibano in Comune di Misano Adriatico (RN) rilasciata alla Soc. UNICAL S.p.A. con sede legale in Casale Monferrato Via Luigi Buzzi n. 6 (P.IVA 07261250018). **Procedimento RN06A0025/15RN01.**

ART. 1

**DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E
DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.**

Il prelievo di acqua sotterranea avverrà mediante un pozzo esistente con le seguenti caratteristiche:

- diametro 1.000 mm.;
- profondità 9 m. dal p.c.;
- coordinate geografiche UTM RER: X= 792.150 Y= 875.940;

Il pozzo è ubicato in Via Raibano in Comune di Misano Adriatico (RN) localizzato al foglio 4 particella 249.

La risorsa derivata sarà utilizzata ad uso "industriale".

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo di acqua sotterranea dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- **portata massima complessiva di prelievo: 0,40 l/s;**
- **potenza della pompa 0,3 Kw;**
- **massimo volume annuo prelevato: 3500 m³.**

Il Concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione;
- numero della concessione;
- scadenza della concessione;

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo;

2. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare;
3. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia concedente;
4. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare all'Agenzia concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero;
5. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche;
6. Qualora l'Agenzia concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, il concessionario dovrà procedere all'installazione di idoneo e tarato strumento di misurazione della quantità d'acqua prelevata;
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, esplicitando i motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia concedente, che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, **è rilasciata fino al 31 dicembre 2025**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di generale pubblico interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità;
2. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione;
3. Il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal generale pubblico interesse e secondo le modalità prescritte dall'Agenzia concedente.

ART. 5

DISPOSITIVI DI MISURAZIONE

E' obbligo del Concessionario, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 152/2006, l'installazione di idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata, assicurandone il buon funzionamento per tutta la durata della concessione, nonché l'invio, entro il 31 gennaio di ogni anno, dei risultati delle misurazioni effettuate ad Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini.

ART. 6
CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34, comma 2 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia;
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo;
3. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (I.S.T.A.T.) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'I.S.T.A.T. alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

ART. 7
DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione;
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito se sono stati adempiuti tutti gli obblighi derivanti dalla stessa;
3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8
RINNOVO

1. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il Concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. n. 41/2001, e **quindi entro il 31/12/2025**;
2. Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, così come in caso di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 9
OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo;

2. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose,, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

Il sottoscritto _____, in qualità di delegato/legale rappresentante della società _____, presa visione in data _____ del presente Disciplinare, dichiara d'accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.